

Pubblicato il 05/08/2020

N. 08996/2020 REG.PROV.COLL.
N. 08093/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8093 del 2015, proposto da Società Dafi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cristina Lenoci, Carlo Malinconico, Antonio Villani, con domicilio eletto presso lo studio Maria Cristina Lenoci in Roma, via Emanuele Gianturco, 1;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Raimondo, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

delle determinazioni dirigenziali nn. 634, 635 e 636 del 24 marzo 2015, aventi tutte a oggetto l'ingiunzione a demolire l'opera abusiva realizzata in viale di Villa Massimo, n. 8, piano stradale, su suolo di proprietà di Roma Capitale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020 la dott.ssa Elena Stanizzi in collegamento da remoto, secondo quanto disposto dall'art. 84 del d.l. n. 18 del 2020, convertito con l. n. 27 del 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che in data 21 febbraio 2020, parte ricorrente ha depositato un atto con il quale ha rappresentato la “cessata materia del contendere e/o comunque la sopravvenuta carenza di interesse” alla luce dell'esito del contenzioso intercorso tra le parti inerente l'annullamento in autotutela, con Determinazione n. 83 del 26.11.2014, della Convenzione - Concessione del 2001 ed i provvedimenti autorizzatori successivi, inerenti la realizzazione e gestione del punto verde per l'infanzia di Viale di Villa Massimo su area di proprietà comunale in Roma, comprensivo della conduzione del punto ristoro denominato Casa dei Pini;

Avendo il predetto contenzioso carattere pregiudiziale rispetto al ricorso in esame, ed essendosi definito con sentenze sfavorevoli a parte ricorrente – segnatamente, sentenza del TAR Lazio, Roma, n. 3388 del 10.2.2016, confermata in appello dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6084 del 27.12.2017; sentenze in ottemperanza del TAR Lazio, Roma n. 5680 del 6.5.2019 del Consiglio di Stato n. 198 del 9.1.2020 – ritiene il Collegio che non siano ravvisabili gli estremi per poter dichiarare la cessazione della materia del contendere la quale presuppone che la pretesa del ricorrente, ovvero il bene della vita al quale egli aspira, abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale in conseguenza della sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole da parte dell'Amministrazione, sì da rendere del tutto inutile la prosecuzione del giudizio (così, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 18 marzo 2019, n. 1772; sez. IV, 17 gennaio 2020, n. 419);

Considerato che l'art. 34, comma 5, c.p.a., dispone che “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere” e considerato che, in ragione della collocazione sistematica di detta disposizione – intitolata alle “sentenze di merito” – la sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere è configurata come sentenza di merito, a differenza delle pronunce in rito, disciplinate nel successivo art. 35 c.p.a.;

Considerato che tale esito del giudizio costituisce una forma di estinzione dello stesso per effetto di una pronuncia che non assume una mera valenza meramente processuale, ma contiene una verifica nel merito della pretesa avanzata e della piena soddisfazione eventualmente arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla pubblica amministrazione, presupponendo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed inequivoco il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non lasciare alcuna utilità alla pronuncia di merito; in tal caso il giudicato, a differenza di quanto accade per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse di cui al susseguente art. 35 c.p.a., tale pronuncia ha l'attitudine a proiettarsi al di fuori del processo in cui si è formata (così, puntualmente, Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135);

Ritenuto che ai fini della pronuncia di merito contemplata all'art. 34, comma 5, c.p.a., e, conseguentemente, della declaratoria di cessazione della materia del contendere, costituiscono quindi presupposti necessari il pieno soddisfacimento, per fatto dell'Amministrazione, della pretesa azionata con la domanda giudiziale e il correlato conseguimento della bene della vita cui aspira il ricorrente, in modo tale da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite, mentre la sopravvenuta carenza di interesse, differentemente dalla prima ipotesi, si verifica nel caso in cui l'eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, venendo meno in tal caso la condizione dell'azione dell'interesse a ricorrere, che confluisce in una pronuncia di tipo meramente processuale;

Considerato che le circostanze dedotte da parte ricorrente a sostegno della – ambivalente - dichiarazione di cessazione della materia del contendere o sopravvenuto difetto di interesse, non attengono alla intervenuta soddisfazione dell'interesse azionato con il ricorso, non essendo stati adottati atti soddisfattivi dello stesso, quanto piuttosto ad una modificazione – per effetto del giudicato sfavorevole formatosi nelle more del giudizio – della propria posizione, con perdita del titolo di disponibilità dell'area e della posizione di titolare della concessione per la gestione del punto verde cui ineriscono le opere sanzionate con i gravati provvedimenti, e quindi con la perdita della posizione che radica l'interesse ad agire, nella specie di interesse alla prosecuzione del giudizio, come peraltro rilevato dalla resistente Amministrazione Comunale nella memoria depositata in data 19 febbraio 2020;

Ne consegue che deve ritenersi venuto meno l'interesse alla decisione, dalla quale parte ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità, dovendo pertanto il ricorso essere dichiarato improcedibile;

Ritenuto, quanto alle spese processuali, di poterne disporre la compensazione tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma - Sezione Seconda Bis

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020 in collegamento da remoto, secondo quanto disposto dall'art. 84 del d.l. n. 18 del 2020, convertito con l. n. 27 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente, Estensore

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

Brunella Bruno, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO